Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° — **Roma - Martedì, 14 gennaio 1930 - Anno VIII** — **Numero 10**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli supplementi ordinari contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nel certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13 — **Ancona**: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila**: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — **Arezzo**: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — **Ascoli Piceno**: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A. e F. Cicero.* — **Avellino**: *Leprino C.* — **Bari**: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — **Belluno**: *Silvio Benetta, editore.* — **Benevento**: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — **Bengasi**: *Russo Francesco.* — **Bergamo**: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — **Bologna**: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — **Brescia**: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — **Bolzano**: *Rinfreschi Lorenzo.* — **Brindisi**: *Carlucci Luigi.* — **Caltanissetta**: *P. Milia Russo.* — **Campobasso**: *Colaneri Giovanni «Casa Molisana del libro».* — **Caserta**: *F. Croce e Figli.* — **Catania**: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — **Catanzaro**: *Scaglione Vito.* — **Chieti**: *F. Piccirilli.* — **Como**: *Nani e C.* — **Cosenza**: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Cremona**: *Libreria Sonzogno E.* — **Cuneo**: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — **Enna**: *G. B. Buscemi.* — **Ferrara**: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — **Firenze**: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — **Fiume**: *Libr. Pop. «Minerva»*, via Galilei, 6. — **Frosinone**: *Grossi prof. Giuseppe.* — **Foggia**: *Pilone Michele.* — **Forlì**: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — **Genova**: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — **Grosseto**: *Signorelli F.* — **Gorizia**: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — **Imperia**: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — **Livorno**: *S. Belforte e C.* — **Lucca**: *S. Belforte e C.* — **Macerata**: *P. M. Ricci.* — **Mantova**: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — **Messina**: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo.* — **Milano**: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — **Modena**: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — **Napoli**: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — **Novara**: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — **Nuoro**: *Margaroli G.* — **Padova**: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — **Palermo**: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — **Parma**: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — **Pavia**: *Bruni & Marelli.* — **Perugia**: *Natale Simonelli.* — **Pesaro**: *Rodope Gennari.* — **Piacenza**: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — **Pisa**: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — **Pistoia**: *A. Pacinotti.* — **Pola**: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — **Potenza**: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — **Ravenna**: *E. Lavagna & Figli.* — **Reggio Calabria**: *R. D'Angelo.* — **Reggio Emilia**: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — **Rieti**: *A. Tomasetti.* — **Roma**: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — **Rovigo**: *G. Marin*, via Cavour, 48. — **Sansevero**: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — **Sassari**: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — **Savona**: *Pietro Lodola.* — **Siena**: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — **Siracusa**: *C. Greco.* — **Sondrio**: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — **Spezia**: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — **Taranto**: *Fratelli Filippi*, via Archita. — **Teramo**: *L. D'Ignazio.* — **Terni**: *Stabilimento Alterocca.* — **Torino**: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — **Trapani**: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — **Trento**: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — **Treviso**: *Longo & Zoppelli.* — **Trieste**: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — **Tripoli**: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine**: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — **Varese**: *Maj & Malnati.* — **Venezia**: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — **Vercelli**: *Bernardo Cornale.* — **Verona**: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — **Vicenza**: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — **Viterbo**: *Fratelli Buffetti.* — **Zara**: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Torino**: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — **Milano**: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T.* **nelle** *principali città del mondo.* — **Buenos Ayres**: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — **Lugano**: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — **Parigi**: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: **Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.**

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del «Foglio delle Inserzioni».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **36.**

LEGGE 30 dicembre 1929, n. **2176.**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1927-28.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 44.592.916.944,66
delle quali furono riscosse . . . . » 40.844.703.849,01

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 3.748.213.095,65

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 29.649.360.104,49
delle quali furono pagate. . . . . » 19.054.066.373,01

e rimasero da pagare . . . . . . L. 10.595.293.731,48

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1927-28 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata.	L.	20.071.722.690,15
Spesa	»	19.574.373.035,48
Avanzo . . .	L.	497.349.654.67

Movimento di capitali.

Entrata	L.	24.521.194.254,51
Spesa	»	10.074.987.069,01
Differenza attiva . . .	L.	14.446.207.185,50

Riepilogo generale.

Entrata	L.	44.592.916.944,66
Spesa	»	29.649.360.104,49
Avanzo . . .	L.	14,943.556.840,17

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1926-27
ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1926-27 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 8.006.270.093,26
delle quali furono riscosse . . . . » 2.817.564.866,92

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 5.188.705.226,34

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1926-27 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 18.122.805.819,87
delle quali furono pagate . . . . » 10.341.908.865,66

e rimasero da pagare . . . . . . L. 7.780.896.954,21

RESTI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1927-28.

Art. 6.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1927-28 (art. 1)	L.	3.748.213.095,65
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	5.188.705.226,34
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *r* del riassunto generale)	»	987.372.375,90
Residui attivi al 30 giugno 1928	L.	9.924.290.697.89

Art. 7.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1927-28 (articolo 2) . . .	L.	10.595.293.731,48
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	»	7.780.896.954.21
Residui passivi al 30 giugno 1928	L.	18.376.190.685,69

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 8.

Sono stabiliti nella somma di L. 402.442.833,83 i discarichi accordati, nell'esercizio 1927-28, ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 9.

Sono convalidati i Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1765; 12 agosto 1927, n. 1623; 26 agosto 1927, n. 1783; 29 dicembre 1927, n. 2556; 16 febbraio 1928, n. 326; 16 febbraio 1928, n. 352; 26 aprile 1928, n. 989; 10 maggio 1928, n. 1008; 7 giugno 1928, n. 1402; 21 giugno 1928, n. 1500; 14 giugno 1928, n. 1491, e 5 luglio 1928, n. 1538, che autorizzano prelevazioni dal fondo accantonato sull'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26, ai sensi dei Regi decreti 3 giugno 1926, n. 990, e 5 dicembre 1926, n. 2029.

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 10.

E' accertato nella somma di L. 9.923.427.168,84 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1927-28, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Entrate dell'esercizio finanziario 1927-1928	44.592.916.944,66	Disavanzo finanziario al 1° luglio 1927.	28.635.096.852,26
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1926-27, cioè:		Spesa dell'esercizio finanziario 1927-1928.	29.649.360.104,49
Accertati:		Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1926-27, cioè:	
al 1° luglio 1927 L. 18.972.409.568,73		Accertati:	
al 30 giugno 1928 » 18.122.805.819,87	849.603.748,86	al 1° luglio 1927 L. 8.912.465.862,54	
		al 30 giugno 1928 » 8.006.270.093,26	906.195.769,28
Plusvalenze emerse dalla rivalutazione delle riserve della Banca d'Italia e destinate alla cancellazione del debito del Tesoro in biglietti bancari (art. 3 del Regio decreto 21 dicembre 1927, n. 2325).	4.227.147.697,50	Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento di contabilità generale	402.442.833,83
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1928.	9.923.427.168,84		
	59.593.095.559,86		59.593.095.559,86

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in . . . . L. 105,960,154.75

delle quali furono riscosse	»	18.977.898,67
e rimasero da riscuotere	L.	86.982.256,08

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario

1927-28, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . L. 103.917.630,07
delle quali furono pagate . . . . . » 19.184.574,89

e rimasero da pagare . . . . . . L. 84.733.055,18

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1926-27 restano determinate in L. 18.727.627,56
delle quali furono riscosse . . . . » 5.025.870,17

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 13.701.757,39

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1926-27 restano determinate in . . L. 115.624.141,09
delle quali furono pagate . . . . . » 67.314.705,59

e rimasero da pagare . . . . . . L. 48.309.435,50

Art. 15.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1927-1928 (art. 11) . . . . L. 86.982.256,08
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) . . . . » 13.701.757,39
Somme riscosse e non versate (colonna *n* del riepilogo dell'entrata) . » 11.415,08

Residui attivi al 30 giugno 1928 L. 100.695.428,55

Art. 16.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-1928 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1927-28 (articolo 12) . . . . L. 84.733.055,18
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) . . . . » 48.309.435,50

Residui passivi al 30 giugno 1928 L. 133.042.490,68

Art. 17.

E' accertata nella somma di L. 8.798.304,67 la differenza passiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1927-28, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Entrata dell'esercizio finanziario 1927-1928	105.960.154,75	Differenza passiva al 1° luglio 1927.	14.529.002,02
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1926-27, cioè:		Spese dell'esercizio finanziario 1927-1928.	103.917.630,07
Accertati:		Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1926-27, cioè:	
al 1° luglio 1927 L. 120.452.540,85		Accertati:	
al 30 giugno 1928 » 115.624.141,09		al 1° luglio 1927 L. 19.867.854,65	
	4.828.399,76	al 30 giugno 1928 » 18.727.627,56	
Differenza passiva al 30 giugno 1928.	8,798.304,67		1.140.227,09
	119.586.859,18		119.586.859,18

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in . . . . L. 2.579.575,04
delle quali furono riscosse . . . . » 2.255.470,41

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 324.104,63

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 2.680.256,27
delle quali furono pagate . . . . » 1.344.939,81

e rimasero da pagare . . . . » 1.335.316,46

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1926-27 restano determinate in . L. 388.769,73
delle quali furono riscosse . . . . » 336.835,60

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 51.934,13

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1926-27 restano determinate in . . . L. 2.622.143,83
delle quali furono pagate . . . . . » 492.822,68

e rimasero da pagare . . . . . . L. 2.129.321,15

Art. 22.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1927-1928 (art. 18) . . . . L. 324.104,63
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20) . . . . » 51.934,13
Somme riscosse e non versate (colonna *r* del riepilogo dell'entrata) . » 2.328,22

Resti attivi al 30 giugno 1928 L. 378.366,98

Art. 23.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1927-28 (art. 19) . . . . L. 1.335.316,46
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21) . . . . » 2.129.321,15

Resti passivi al 30 giugno 1928 L. 3.464.637,61

Art. 24.

E' accertata nella somma di L. 69.581,78 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio 1927-28, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Entrate dell'esercizio finanziario 1927-1928	2.579.575,04	Differenza passiva al 1° luglio 1927.	31.991,75
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1926-27, cioè:		Spese dell'esercizio finanziario 1927-1928.	2.680.256,27
Accertati:		Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1926-27, cioè:	
al 1° luglio 1927 . L. 2.686.468,28		Accertati:	
al 30 giugno 1928. » 2.622.143,83		al 1° luglio 1927 . L. 390.002,98	
	64.324,45	al 30 giugno 1928 . » 388.769,73	
Differenza passiva al 30 giugno 1928.	69.581,78		1.233,25
	2.713.481,27		2.713.481,27

ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI.

Art. 25.

Le entrate e le spese, ordinarie e straordinarie, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1926-27, i resti attivi e i resti passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28, degli Economati generali dei benefici vacanti, sono stabiliti nelle somme risultanti dai conti consuntivi di quelle Amministrazioni, allegati al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per lo stesso esercizio 1927-28.

AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI.

Art. 26.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1927-1928, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'economia nazionale, sono stabilite in . . . . L. 24.115.906,57
delle quali furono riscosse . . . . » 20.991.024,26

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 3.124.882,31

Art. 27.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1927-1928, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 23.483.209,94
delle quali furono pagate . . . . » 16.154.387,37

e rimasero da pagare . . . . . . L. 7.328.822,57

Art. 28.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1926-27 restano determinate in . L. 2.649.983,98
delle quali furono riscosse . . . . » 1.992.052,39

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 657.931,59

Art. 29.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1926-27 restano determinate in . . L. 13.675.135,22
delle quali furono pagate . . . . » 7.090.201,70

e rimasero da pagare . . . . . . L. 6.584.933,52

Art. 30.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1927-1928 (articolo 26)	L.	3.124.882,31
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28)	»	657.931,59
Somme riscosse e non versate (colonna *r* del riepilogo dell'entrata) . .	»	2.914.191,18
Resti attivi al 30 giugno 1928	L.	6.697.005,08

Art. 31.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1927-28 (articolo 27)	L.	7.328.822,57
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 29).	»	6.584.933,52
Residui passivi al 30 giugno 1928	L.	13.913.756,09

Art. 32.

E' accertata nella somma di L. 2.371.605,22 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda delle foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1927-28, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Entrate dell'esercizio finanziario 1927-1928	24.115.906,57	Passività finanziaria al 1° luglio 1927	3.853.893,69
Aumento nei residui attivi:		Spese dell'esercizio finanziario 1927-1928.	23.483.209,94
Accertati:		Prelevamenti effettuati nell'esercizio 1927-28 dal conto corrente di cui alla legge 22 giugno 1910, n. 277	
al 1° luglio 1927. L. 2.558.130,14			
al 30 giugno 1928. » 2.649.983,98	91.853,84		
Diminuzione nei residui passivi:			
Accertati:			
al 1° luglio 1927. L. 14.017.817,52			
al 30 giugno 1928. » 13.675.135,22	342.682,30		
Versamenti effettuati nell'esercizio finanziario al conto corrente di cui alla legge 22 giugno 1910, n. 277 (art. 34 spesa).	415.055,70		
Passività finanziaria al 30 giugno 1928.	2.371.605,22		
	27.337.103,63		27.337.103,63

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 37.

LEGGE 30 dicembre 1929, n. 2201.

Provvidenze a favore del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato, invalido di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il personale invalido di guerra, che abbia ottenuto od ottenga la nomina in ruoli cui sia inerente il trattamento, per stipendio e supplemento di servizio attivo, previsto dalla tabella n. 1 dell'allegato II alla legge 27 giugno 1929, numero 1047, è collocato nel grado di usciere, dal 1° luglio 1929, o dalla decorrenza della successiva nomina, e consegue il trattamento economico di stipendio e supplemento di servizio attivo per detto grado stabilito, ferma la valutazione, nel grado medesimo, dell'anzianità computabile nel grado di inserviente. Tale valutazione è consentita al 1° luglio 1929 anche al personale invalido di guerra, che rivestiva il grado di usciere al 30 giugno 1929, cumulandosi all'anzianità maturata in detto grado.

I collocamenti di cui al comma precedente hanno luogo anche in soprannumero ai posti stabiliti in ruolo per il grado di usciere; in corrispondenza dei posti così conferiti in soprannumero saranno lasciate, nel grado di inserviente, altrettante vacanze, che potranno essere successivamente coperte soltanto in relazione al graduale riassorbimento della eccedenza nel grado di usciere.

Al personale subalterno degli altri ruoli il beneficio stabilito dal presente articolo è applicabile mediante il conferimento del grado, comunque denominato, e della posizione di anzianità nel grado stesso, cui sia attribuito un trattamento economico complessivo, per stipendio e supplemento di servizio attivo, eguale o immediatamente inferiore a quello iniziale di usciere.

Art. 2.

A partire dal 1° luglio 1929, gli agenti subalterni, invalidi di guerra, appartenenti ai ruoli di cui è cenno nel primo comma del precedente articolo, che abbiano conseguito o conseguiranno il quarto aumento periodico di stipendio nel grado di usciere, potranno essere promossi in soprannumero, per merito assoluto, al grado di commesso o usciere capo, ferme le promozioni conferibili, secondo le norme in vigore, in dipendenza di vacanze di posti.

Gli agenti subalterni, promossi in base alle disposizioni del comma precedente e quelli che ottengano la promozione al grado di commesso o usciere capo, in applicazione delle altre norme vigenti, saranno collocati nell'indicato grado, secondo l'ordine determinato, rispettivamente, dalla data del compimento del quarto aumento periodico di stipendio nel grado di usciere e da quella in cui si sieno resi vacanti i posti di commesso o usciere capo. Peraltro, ove esistano invalidi di guerra, che conseguano il cennato quarto aumento periodico posteriormente ad altri invalidi, che li seguano nel ruolo, le promozioni saranno disposte con riserva di anzianità a favore dei primi; e la riserva di anzianità ha efficacia, non soltanto nei confronti rispettivi degli invalidi, ma anche nei riguardi del personale non invalido, che, nel frattempo, abbia ottenuto la promozione e che conserva, pertanto, la posizione relativa già acquisita nel ruolo di anzianità.

Per il personale subalterno degli altri ruoli, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo avrà luogo quando gli agenti abbiano raggiunto un trattamento economico complessivo, per stipendio e supplemento di servizio attivo, eguale o immediatamente superiore a quello spettante con sedici anni di anzianità nel grado di usciere e avrà effetto col conferimento del grado, comunque denominato, e della posizione di anzianità nel grado stesso, cui sia assegnato un trattamento complessivo, per stipendio e supplemento di servizio attivo, eguale o immediatamente inferiore a quello iniziale di usciere capo.

In corrispondenza delle nomine al grado di commesso o di usciere capo, disposte a norma del primo comma del presente articolo, saranno lasciate altrettante vacanze nel grado di usciere, in relazione ai posti in esso grado risultanti per effetto dell'applicazione del precedente art. 1.

Art. 3.

Il primo concorso per esami da bandire, allorchè avranno cessato di aver vigore i divieti di nuovi reclutamenti, per assunzioni in ciascun ruolo di personale di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato, esclusa quella delle ferrovie dello Stato, sarà riservato agli agenti subalterni, invalidi di guerra, di qualsiasi ruolo, eccetto quelli di personale ferroviario, i quali siano forniti del necessario titolo di studio, o, altrimenti, abbiano esercitato almeno per un anno, alla data della presente legge, attribuzioni proprie del personale dell'indicato gruppo e inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge non sono applicabili al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dalla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 38.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1929, n. 2188.

Modifiche allo statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 marzo 1924, n. 356, che istituisce l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova » e ne approva lo statuto;

Visto il R. decreto 5 aprile 1928, n. 934, che modifica lo statuto suddetto;

Vista la deliberazione in data 9 luglio 1929, con la quale l'Ente Fiera di Padova propone nuove modifiche allo statuto stesso;

Ritenuta l'opportunità di accogliere tali proposte;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova » è modificato secondo l'unito testo, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 15. — MANCINI.

Statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova ».

Art. 1.

E' costituito in Padova un Ente autonomo, sotto la denominazione « Fiera campionaria internazionale di Padova ».

Art. 2.

L'Ente ha per scopo l'impianto e l'esercizio di Fiere di campioni, in prosecuzione della Fiera internazionale dei campioni, fondata prima in Italia nel 1919 sulle tradizioni della Fiera del Santo, di mostre, esposizioni, imprese affini e di tutti i servizi annessi; la possibile gestione dei magazzini generali, fiduciari, ordinari e di mercati periodici; la promozione e l'attuazione, anche in partecipazione ad altri enti, di quelle iniziative che abbiano il fine di facilitare lo sviluppo delle industrie e l'espansione dei traffici.

Art. 3.

L'Ente autonomo viene costituito dal comune di Padova, dall'Amministrazione provinciale di Padova, dal Consiglio provinciale dell'economia di Padova e dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo - Istituto interprovinciale.

Art. 4.

Può partecipare all'Ente autonomo qualunque ente pubblico e morale con una somma di almeno L. 5000 da versare anche in rate annuali non superiori a dieci.

Possono inoltre essere ammessi a farne parte in qualità di aderenti persone, società ed associazioni.

Gli aderenti possono essere:

a) aderenti perpetui versando una volta tanto un importo non inferiore a L. 5000;

b) aderenti effettivi versando una quota annua di L. 500 e con un impegno di almeno un quadriennio.

Patrimonio e gestione.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) da tutte le attività immobili e mobili inerenti ai padiglioni stabili risultanti dall'inventario di liquidazione della Società anonima Fiera di campioni e magazzini generali;

b) dai contributi degli enti fondatori:

Comune di Padova	L. 330.000
Amministrazione provinciale di Padova .	» 110.000
Consiglio provinciale dell'economia di Padova	» 220.000
Cassa di risparmio di Padova e Rovigo - Istituto interprovinciale	» 660.000

c) dalle somme versate dagli enti, pubblici e morali e dagli aderenti perpetui;

d) dalle attività risultanti dalla gestione V Fiera internazionale di campioni e dalla quota parte delle attività nette d'esercizio secondo quanto dispone il successivo art. 23.

Il patrimonio è gravato dalle attuali passività ipotecarie risultanti dall'inventario di liquidazione ricordato alla lettera *a*).

Art. 6.

Per la gestione dell'Ente si provvede, oltre che con le rendite nette del patrimonio:

a) con le quote degli aderenti effettivi;

b) con il ricavo di fitti degli spazi e di ogni altra concessione;

c) con i contributi annuali, a fondo perduto, dello Stato, degli enti pubblici e dei privati;

d) con le donazioni, legati, erogazioni e qualsiasi altra forma di contributo.

Amministrazione.

Art. 7.

La responsabilità degli enti fondatori e partecipanti, nonchè degli aderenti, per ogni effetto di legge, si intende limitata all'ammontare delle quote rispettivamente versate e in proporzione delle quote medesime, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Art. 8.

L'Ente è amministrato da un Consiglio generale.

Esso è composto di due membri designati dal Governo e del legale rappresentante dei quattro enti fondatori (Comune, Amministrazione provinciale, Consiglio provinciale dell'economia e Cassa di risparmio di Padova e Rovigo - Isti-

tuto interprovinciale). Fanno inoltre parte del Consiglio il segretario politico federale, un rappresentante dei Sindacati fascisti designato dal Ministero delle corporazioni, nonchè cinque membri designati dal presidente dell'Ente e tre membri designati rispettivamente dalla Federazione provinciale fascista dell'agricoltura, dall'Unione industriale provinciale fascista e dalla Federazione provinciale fascista del commercio.

Art. 9.

I membri del Consiglio generale durano in carica quattro anni.

Le funzioni di consigliere sono gratuite.

In caso di vacanza durante il corso del quadriennio si provvederà alla sostituzione ed il designato durerà in carica quanto sarebbe durato ancora il sostituito.

Art. 10.

Il Consiglio generale provvederà all'attuazione degli scopi dell'Ente, determinerà il periodo di apertura annuale di ogni singola Fiera e delibererà altresì sulle eventuali proposte della Giunta esecutiva per altre manifestazioni da tenersi nel quartiere della Fiera.

Spetta al Consiglio generale l'approvazione dei bilanci e dei conti, la determinazione della pianta organica del personale e del trattamento giuridico ed economico.

Art. 11.

Le sedute di prima convocazione del Consiglio generale sono valide quando siano presenti la metà più uno dei componenti di esso; in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno sei consiglieri.

Art. 12.

Il presidente dell'Ente è nominato dal Governo con decreto Reale.

Gli enti fondatori nominano all'infuori del Consiglio generale un vice-presidente del Consiglio stesso che durerà in carica quattro anni.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente; in caso di assenza o di impedimento ne fa le veci il vice-presidente.

Art. 13.

Il riconoscimento della validità delle adunanze del Consiglio generale è fatto da chi le presiede e le deliberazioni sono constatate mediante verbale.

Art. 14.

L'organizzazione della Fiera annuale e delle altre eventuali manifestazioni indicate nell'art. 10 spetta ad una Giunta esecutiva composta: dal presidente e dal vice-presidente, dai rappresentanti del Governo e da cinque membri da nominarsi annualmente dal presidente dell'Ente in seno al Consiglio generale nella seduta nella quale viene stabilita la data della Fiera.

Essi durano in carica un anno.

Il presidente potrà nominare, in aggiunta ai membri della Giunta esecutiva, degli esperti in numero non superiore a tre per coadiuvare la Giunta esecutiva nell'organizzazione della Fiera. Essi potranno essere chiamati a partecipare a singole sedute della Giunta.

Art. 15.

La Giunta esecutiva è presieduta dal presidente ed in sua assenza dal vice-presidente.

Art. 16.

La Giunta si riunisce normalmente due volte al mese; per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Art. 17.

Tutte le deliberazioni tanto del Consiglio generale, quanto della Giunta esecutiva, sono prese a maggioranza e soltanto a parità di voti ha la prevalenza il voto di chi presiede l'adunanza.

Art. 18.

Il servizio gratuito di tesoriere dell'Ente sarà fatto dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo - Istituto interprovinciale.

Vigilanza.

Art. 19.

Il controllo della gestione amministrativa è delegato ad un Collegio di vigilanza che ne riferisce al Consiglio generale.

Le sue attribuzioni sono quelle indicate nell'art. 184 del vigente Codice di commercio in quanto non siano modificate nel presente statuto.

Art. 20.

Il Collegio di vigilanza dura in carica un anno ed è composto di due rappresentanti del Comune e di un rappresentante per ciascuno degli altri enti fondatori.

Art. 21.

Il Collegio di vigilanza ha la facoltà di assistere alle sedute e riunioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva.

Esercizio finanziario - Bilanci.

Art. 22.

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia col 1° settembre e termina al 31 agosto dell'anno successivo.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio la Giunta esecutiva deve presentare al Consiglio generale il bilancio per l'esercizio passato ed un preventivo per il nuovo esercizio.

I conti consuntivi devono essere preventivamente esaminati dal Collegio di vigilanza e corredati da una sua relazione.

Art. 23.

Le eccedenze di ciascun esercizio saranno devolute:

il 30 per cento in aumento al patrimonio;
il 60 per cento per la costituzione della riserva;
il 10 per cento a disposizione del Consiglio generale.

Riduzione di patrimonio e scioglimento dell'Ente.

Art. 24.

L'Ente potrà sciogliersi o ridurre il patrimonio con speciale deliberazione del Consiglio generale, coi voti favorevoli di almeno due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

Nel primo caso il patrimonio sarà ripartito per quota agli enti fondatori, agli enti pubblici e morali partecipanti, agli aderenti perpetui, e la riserva generale e le eventuali attività residue saranno erogate, a giudizio del Consiglio generale, a beneficio di Istituti ed iniziative della città e della

provincia di Padova di carattere industriale e commerciale agricolo.

E' data pure facoltà a ciascuno degli enti fondatori, dopo perduta la somma di L. 320.000, oltre la riserva, di chiedere ed ottenere la liquidazione dell'Ente.

In caso di scioglimento è riservato al comune di Padova il diritto di far propri in tutto od in parte i beni immobili e mobili dell'Ente, sostituendosi a questo, completamente od in proporzione del valore dei beni acquistati, nella corresponsione di quanto sia dovuto agli enti fondatori e agli aderenti perpetui in relazione al patrimonio dell'Ente al momento dello scioglimento, il cui valore sarà in tal caso determinato dallo stesso Consiglio generale e non potrà in ogni caso superare l'importo delle rispettive quote di partecipazione sopra indicate, oltre gli interessi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:

BOTTAI.

Numero di pubblicazione 39.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1929, n. 2197.

Modificazioni al R. decreto 26 giugno 1924, n. 1113, sul collocamento fuori ruolo degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;

Visto il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1113, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio successivo, registro 226, foglio 103, concernente la determinazione delle Amministrazioni, degli Enti e degli Istituti, presso i quali possono essere collocati fuori ruolo impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni a quest'ultimo decreto per armonizzare le relative norme con le disposizioni successivamente emanate, specie per quanto riguarda la materia per l'ordinamento corporativo dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli Enti e agli Istituti, presso i quali possono essere collocati fuori ruolo gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dei lavori pubblici, in base al citato Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1113, sono aggiunti i seguenti:

Senato del Regno;

Camera dei deputati;

Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ministero delle corporazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BIANCHI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 24. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 40.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1929, n. 2211.

Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1929-30, in dipendenza della legge 27 maggio 1929, n. 848.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 10 giugno 1929, n. 936;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 848, contenente disposizioni sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto, le cui spese sono a carico dello Stato;

Riconosciuta la necessità, urgente ed assoluta, di provvedere alle assegnazioni di bilancio per il funzionamento degli uffici per gli affari di culto costituiti presso ogni Procura generale di Corte d'appello;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1929-30, sono apportate le variazioni seguenti:

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali.

Cap. n. 9 - Premi di operosità e di rendimento, ecc.	+	L.	50.000
Cap. n. 10 - Sussidi al personale in attività di servizio	+	»	20.000
Sotto la nuova rubrica « Spese per i servizi di culto »:			
Cap. n. 41-*bis* (di nuova istituzione) - Personale di ruolo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia, assegni vari (spese fisse)	+	»	3.000.000
Cap. n. 41-*ter* (di nuova istituzione) - Indennità di tramutamento e di missione	+	»	30.000
Cap. n. 41-*quater* (di nuova istituzione) - Spese di affitto dei locali (spese fisse)	+	»	300.000
Cap. n. 41-*quinquies* (di nuova istituzione) - Stipendi ed altri assegni al personale ecclesiastico palatino (Spese fisse)	+	»	32.000
Cap. n. 41-*sexies* (di nuova istituzione) - Spese per l'intervento nella consegna dei benefici in caso di vacanza	+	»	20.000
Cap. n. 41-*septies* (di nuova istituzione) - Spese destinate a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso ed a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848)			*per memoria*
Totale della parte ordinaria	+	L.	3.452.000

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Sotto la nuova rubrica « Spese per i servizi di culto » in sostituzione della rubrica « Servizi di culto nelle Provincie ex-regime » che viene soppressa:

Cap. n. 47-*bis* (di nuova istituzione) - Compensi e sovvenzioni al clero nelle Provincie dell'ex-regime austro-ungarico	+	L.	300.000
Cap. n. 47-*ter* (di nuova istituzione) - Corsi di lingua slovena e serbo-croata in alcuni seminari e premi a seminaristi che seguono con profitto i relativi corsi	+	»	50.000
Cap. n. 47-*quater* (di nuova istituzione) - Spese per lo spoglio, ripartizione e trasporto degli archivi degli Economati generali e dei Subeconomati dei benefici vacanti	+	»	200.000
Cap. n. 47-*quinquies* (di nuova istituzione) - Spese per lavori straordinari in dipendenza dell'attuazione del Concordato e per medaglie di presenza ai membri delle Commissioni miste e ministeriali	+	»	150.000
Cap. n. 47-*sexies* (di nuova istituzione) - Spese per la compilazione dell'inventario, di cui all'art. 22 della legge 27 maggio 1929, n. 848	+	»	50.000
Totale della parte straordinaria	+	L.	750.000
Totale generale	+	L.	4.202.000

Questo decreto avrà decorrenza dalla sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 30. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1930.

Determinazione della data per l'entrata in vigore delle disposizioni relative ai pagamenti e versamenti d'imposte mediante i conti correnti postali nelle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, concernente disposizioni per favorire la diffusione dei conti correnti postali e per facilitare il versamento delle imposte dirette ed in genere delle somme dovute allo Stato;

Ritenuto che giusta l'art. 26 di detto decreto-legge la decorrenza per l'entrata in vigore delle disposizioni relative ai pagamenti e versamenti d'imposte è stabilita, per le singole Provincie, mediante decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;

Considerato che l'attuale organizzazione degli uffici conti correnti postali permette l'applicazione integrale delle disposizioni suddette, con decorrenza dal 1° febbraio 1930, nelle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari;

Di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Determina:

Art. 1.

L'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 6 e 13 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, avrà luogo, per le provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari, col 1° febbraio 1930.

Art. 2.

Gli esattori e ricevitori delle imposte delle Provincie indicate all'articolo precedente dovranno chiedere l'apertura dei conti correnti, alla loro rispettiva qualità, in esenzione da spesa, non più tardi del mese di gennaio 1930.

Roma, addì 1° gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

(469)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1929.

Autorizzazione alla Banca nazionale di credito ad assumere il seguito degli affari della filiale di Fidenza della Banca di Salsomaggiore e di Borgo San Donnino e ad insediarsi nella filiale medesima.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

La Società anonima Banca nazionale di credito, sedente in Milano, è autorizzata ad assumere il seguito degli affari della filiale di Fidenza della Banca di Salsomaggiore e di Borgo San Donnino, e ad insediarsi nella filiale stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(470)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1929.

Autorizzazione al Banco di Roma a trasferire in Portici la propria filiale di San Giovanni a Teduccio (Napoli).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

La Società anonima Banco di Roma, con sede in Roma, è autorizzata a trasferire in Portici la propria filiale di San Giovanni a Teduccio (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(471)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1929.
Sostituzione del rappresentante della M.V.S.N. nel Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto 13 giugno 1929, n. 1075, relativo alla istituzione di un Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1929, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1929, registro 14, foglio 490, col quale fu costituito il suddetto Comitato di coordinamento;
Veduta la lettera dell'Ispettorato generale difesa antiaerea territoriale, con cui designa il console De Donato cav. Carlo, quale rappresentante della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nel Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato in sostituzione del console Stevani cav. Mario;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° dicembre 1929 - Anno VIII, il console De Donato cav. Carlo dell'Ispettorato generale difesa antiaerea territoriale, è chiamato a far parte del Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato, quale rappresentante della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in sostituzione del console Stevani cav. Mario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: CIANO.

(472)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-12568.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Teodoro Zivic di Antonio, nato a Trieste il 10 settembre 1903 e residente a Trieste, via Navali, n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vivante »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Teodoro Zivic è ridotto in « Vivante ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6831)

N. 11419-9226.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Mercede Zottig di Mercede, nata a Trieste il 7 marzo 1899 e residente a Trieste, via Coroneo, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zotti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Mercede Zottig è ridotto in « Zotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6832)

N. 11419-12569.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Zoric di Maria, nato a Trieste il 5 novembre 1906 e residente a Trieste, via Solitario, n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zorini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Zoric Alberto è ridotto in « Zorini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6833)

N. 11419-12571.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Maria Zrimsek, nato a Trieste il 24 ottobre 1885 e residente a Trieste, via dell'Industria, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zerini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Maria Zrimsek è ridotto in « Zerini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Zrimsek nata Ferlatti di Antonio, nata il 13 giugno 1891, moglie;
2. Carmela di Giov. Maria, nata il 13 luglio 1914, figlia;
3. Norma di Giov. Maria, nata il 19 maggio 1919, figlia;
4. Cornelia di Giov. Maria, nata il 31 marzo 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6834)

N. 11419-4257.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Ida Zudich fu Pietro, nata a Trieste, il 7 gennaio 1901 e residente a Roma, via Col di Lana, n. 24, villa Luisa, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giudici »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Ida Zudich è ridotto in « Giudici ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6835)

N. 11419-8628.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gualtiero Ambrosich fu Nicolò, nato a Trieste il 14 febbraio 1903 e residente a Trieste, via Donadoni, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ambrosi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gualtiero Ambrosich è ridotto in « Ambrosi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ida Ambrosich nata Bizzarro di Pietro, nata il 9 ottobre 1907, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(6836)

N. 11419-12923.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Alma Amort di Carlo, nata a Visco (Friuli) il 7 giugno 1901 e residente a Trieste, via Margherita, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926,

n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Amori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Alma Amort è ridotto in « Amori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(6837)

N. 11419-12925.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Amort di Carlo, nato a Visco (Friuli) il 9 maggio 1897 e residente a Trieste, via Margherita, n. 9, diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Amori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Amort è ridotto in « Amori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(6838)

N. 11419-12924.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Amort di Carlo, nato a Visco (Friuli) il 23 marzo 1906 e residente a Trieste, via Margherita, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Amori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Amort è ridotto in « Amori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(6839)

N. 11419-12928.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Anninger di Luigi, nato a Trieste il 1° gennaio 1881 e residente a Trieste, via Udine, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Annieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Anninger è ridotto in « Annieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresa Anninger nata Zimolo di Paolo, nata il 20 settembre 1881, moglie;
2. Emanuele di Giovanni, nato il 15 giugno 1914, figlio;
3. Luciana di Giovanni, nata il 1° agosto 1915, figlia;
4. Gigliola di Giovanni, nata il 27 novembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(6840)

11419-14035.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bibic Achille fu Mattea, nato a Lesina il 3 dicembre 1861 e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bicci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bibic Achille è ridotto in « Bicci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Francesca Bibic nata Krbavac fu Anna, nata il 26 dicembre 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(6841)

N. 11419-12935.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Marcella Bicik fu Giuseppe, nata a Trieste il 10 gennaio 1907 e residente a Trieste, via Fabio Severo, 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Torelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Marcella Bicik è ridotto in « Torelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(6842)

N. 11419.14033.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Benedettich fu Antonio, nato a Trieste il 18 febbraio 1878 e residente a Trieste, via Farneto, n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Benedetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Benedettich è ridotto in « Benedetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Berta Benedettich nata Barta di Leopoldo, nata il 2 giugno 1885, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(6843)

N. 11419-12938.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Amalia Bicik fu Giuseppe, nata a Trieste il 18 luglio 1901 e residente a Trieste, via Fabio Severo n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Torelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Amalia Bicik è ridotto in « Torelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(6844)

N. 11419-12936.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Bicik fu Giuseppe, nato a Trieste il 13 luglio 1904 e residente a Trieste, via Fabio Severo n. 36, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Torelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna,

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Bicik è ridotto in « Torelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(6845)

N. 11419-12340.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Zaic di Pietro, nato a Lasech (Circhina) il 6 maggio 1898 e residente a Sesana, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zago »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Zaic è ridotto in « Zago ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6829)

N. 11419-35981.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Ziberna di Francesco, nato a Tomadio il 31 dicembre 1896 e residente a Tomadio, n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giberna »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Ziberna è ridotto in « Giberna ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6830)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 5.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 gennaio 1930 - Anno VIII

Francia	75.14	Belgrado	33.90
Svizzera	370.52	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	93.094	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.705	Norvegia	5.11
Spagna	242.50	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.668	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.567	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.11
Praga	56.57	Rendita 3.50 %	66.25
Romania	11.40	Rendita 3.50 % (1902)	60 —
Peso Argentino Oro	17.23	Rendita 3 % lordo	39.825
Peso Argentino Carta	7.58	Consolidato 5 %	78.30
New York	19.097	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.87	I Serie	72.50
Oro	368.48	II Serie	72.20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 6.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 gennaio 1930 - Anno VIII

Francia	75.12	Belgrado	33.90
Svizzera	370.45	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	93.072	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.70	Norvegia	5.11
Spagna	250.50	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.667	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.566	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.11
Praga	56.70	Rendita 3.50 %	66 —
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	60.60
Peso Argentino Oro	17.39	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino Carta	7.64	Consolidato 5 %	77.875
New York	19.097	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.89	I serie	72.25
Oro	368.48	II serie	71.90

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.